

CITTA' DI CAMPODARSEGO

**Relazione conclusiva
del
processo di razionalizzazione delle società
(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190/2014)**

1. PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato il *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni* con decreto del Sindaco n.14/2015 prot. 4302 in data 31/03/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015) Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso via PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 31/03/2015.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, nella sez. Amministrazione Trasparente.

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso *civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni trovi esplicitazione in una “*relazione*” nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta ed approvata dal Sindaco, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Infatti, la norma dice che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Al pari del Piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il Comune di Campodarsego partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Energia territorio risorse ambientali (Etra) spa, con una quota del 3,4216%;
2. Società territorio e ambiente (Se.Ta) Spa con una quota del 4,8900%;

2.2 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRECTE

Nello stesso tempo il comune di Campodarsego partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

- Società Controllate da Etra spa:

1. Sintesi s.r.l. - Capitale sociale € 13.475 i.v.
2. Etra Biogas Schiavon Soc. agricola a r.l. - Capitale sociale € 100.000 i.v. oltre ad un versamento in conto di futuro aumento di capitale pari ad € 814.850.

- Società Collegate da Etra spa:

1. A.S.I. s.r.l. – Capitale sociale € 50.000 i.v.
2. Etra Energia s.r.l. – Capitale sociale € 100.000 i.v.
3. Ne-t Telerete Nord Est s.r.l. – Capitale Sociale € 909.500 i.v.
4. Viveracqua S.c.a.r.l. – Capitale sociale € 67.894 i.v.

- Società Partecipate indirettamente da Etra Spa:

1. Unicaenergia s.r.l. – Capitale sociale € 70.000 i.v. (tramite Etra Biogas Schiavon Soc. agricola a r.l.);
2. Onenergy s.r.l. – Capitale sociale € 10.000 i.v. (Sintesi s.r.l.).

Tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, sopra richiamate sono state oggetto del Piano 2015. A queste si aggiunge la Pronet s.r.l., nella misura del 26,34%, che è in liquidazione.

2.3 ETRA SPA E LE SOCIETÀ POSSEDUTE INDIRECTAMENTE

Nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si è detto:

La società Etra assolve a compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, fra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per numero azioni pari a 3,4216%.

Pertanto, come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile. Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, di concerto con gli altri Enti locali soci e la società che detiene direttamente il pacchetto azionario (decisione assunta in occasione della seduta del 14.12.2015 del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A), si sono decisi i seguenti indirizzi:

1. E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., della situazione di start-up in cui si trova la società e del profilo di criticità segnalato (la società non sembra svolgere un'attività indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti locali; per tale ragione rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611 dell'art. 1 L. 190.2014), si ritiene prudentiale attendere l'esito della perizia valutativa -affidata ad uno studio specializzato- in ordine alla redditività del progetto nella fase di passaggio dalla produzione di biogas a quella di biometano.

Con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4096, Etra Spa ha precisato che sono in corso di valutazione le risultanze della relazione tecnico-finanziaria elaborata in ordine al progetto relativo all'impianto succitato.

2. SINTESI S.R.L.

La chiusura della sede di Benevento, unitamente alla circostanza che la società è interamente di proprietà di ETRA S.p.A. (unipersonale), impone delle riflessioni sulla permanenza della società così come è oggi strutturata e organizzata. Si valuta la possibilità della fusione con un'altra società partecipata da ETRA S.p.A. o, in alternativa, l'incorporazione in ETRA S.p.A. stessa.

3. PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La società è già stata posta in liquidazione volontaria e pertanto è stato avviato l'*iter* di cessazione della stessa.

In ogni caso, il processo di liquidazione in corso porterà ipso iure all'estinzione della società.

4. NET-T S.R.L.

I Consigli di Sorveglianza e di Gestione di ETRA S.p.A. hanno deliberato di cedere tale partecipazione societaria di ETRA.

Precisamente, il Consiglio di Gestione ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrale della partecipazione detenuta.

5. ASI S.R.L.

Nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. ha autorizzato la riduzione della partecipazione nella società in questione fino al 20%. L'attuazione di detta scelta è stata demandata al Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A.

Con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4096, Etra Spa ha precisato che il proprio Consiglio di Sorveglianza ha deliberato la riduzione della partecipazione della società in questione fino al 20%.

Infine, è stato conferito ad un professionista esterno l'incarico di predisporre una perizia di stima del valore della quota detenuta, ai fini della cessione.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di socio (quota detenuta 60%), interpellato sul punto, ha già dichiarato che non intende esercitare il diritto di prelazione sulla quota che Etra intende dismettere (vedasi Deliberazione di Consiglio n. 21 del 15.07.2015).

6. UNICAENERGIA S.R.L.

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., pur tenendo conto del profilo di criticità segnalato, si è ritenuto prudentiale attendere che il Ministero dello Sviluppo Economico determini le tariffe relative all'incentivo da erogare in relazione alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica), prima di valutare eventuali azioni di dismissione o di sviluppo.

Tuttavia, attesa la strategicità della partecipazione, come evidenziato da Etra Spa con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4096, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa. Invero, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è in linea con il piano industriale di Etra Spa, e con l'obiettivo di implementare il terzo settore di attività.

7. ETRA ENERGIA S.R.L.

Si ritiene che, per questa fattispecie, debba essere verificata ed approfondita la natura strategica o meno della partecipazione, in merito all'attinenza dell'attività svolta (commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, quali elettrica, gas, calore, altre) rispetto alle finalità istituzionali dei Comuni soci, i quali hanno affidato ad Etra la gestione dei servizi pubblici locali.

8. VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società *de qua* è considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico integrato in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci.

Preso atto della criticità segnalata, relativa al fatto che il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori, si ipotizza di ridurre il numero degli amministratori medesimi al fine di procedere, comunque, ad una razionalizzazione dei costi.

Nel 2016 Viveracqua diverrà società operativa, essendo in programma la gestione comune dei laboratori per le società consorziate.

la società opera nell'ottica di favorire ed ottimizzare le sinergie fra le rispettive attività d'impresa dei soci stessi; svolge, fra l'altro, a favore dei consorziati, l'attività di approvvigionamento mediante l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, etc), quale centrale unica di committenza ex art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006.

Con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4096, Etra Spa ha confermato di ritenere opportuno mantenere la partecipazione.

9. ONENERGY S.R.L.

Si ritiene di valutare l'opportunità del mantenimento della partecipazione medesima nonché di ridurre, comunque, il numero degli amministratori al fine di procedere ad una razionalizzazione dei costi.

Si precisa che all'ordine del giorno del Consiglio del 30.03.2016 è prevista la discussione relativa alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss., della legge n. 190/2014 con specifico riferimento alle partecipazioni indirette".

Come indicato nella suddetta proposta di deliberazione, questa Amministrazione intende fare proprie ed approvare le determinazioni assunte e da assumere da parte di ETRA S.p.A. in attuazione degli indirizzi di cui sopra e delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 611 e ss., dando ampio mandato all'Organo Amministrativo di Etra spa affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

2.3 SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE – SE.T.A. S.P.A.

La Se.ta spa ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione, ma anche sotto quello della proprietà.

Infatti, ai sensi dell'art.113, 2° comma, del T.U.E.L., gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici. Eccezione a tale principio è rappresentato dalla possibilità per gli enti locali, anche in forma associata, di conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico (art. 113 comma 13 del TUEL).

Si tratta quindi di una società a suo tempo costituita in conformità ad una specifica previsione normativa, per cui si ritiene non illegittima la valutazione di indispensabilità del mantenimento di tale partecipazione.

Detta Società risulta gestita da un Amministratore Unico e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile.

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

Il Comune di Campodarsego non è mai intervenuto per ripianare perdite o oneri diretti di questa società".

Con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Brenta Servizi Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, l'esauritiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa."

Nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si è detto:

Il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Servizi Territorio e Ambiente - SE.T.A. S.p.a. nella misura del 3,53%.

In data 19.12.2005, con atto rep. n. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture.

La società patrimoniale SE.T.A. S.p.a. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo.

La stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere "soppressa".

La Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della "soppressione" e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa "soppressione" possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014.

Sono state prese in considerazione, da un gruppo di lavoro organizzato da ETRA spa, tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. (che pur non partecipate da questo Comune, sono partecipate dagli altri Comuni facenti parte del bacino di gestione del servizio idrico integrato in comune con gli enti che hanno una partecipazione in SETA) e SE.T.A. S.p.A.:

- 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
- 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
- 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è stata ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;

- a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;

- b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;

- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:

- a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;

- b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;

- c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;

- d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di

ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);

e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);

f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;

g) il Consiglio di Bacino Brenta, ovvero l'autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 e che esercita per legge le funzioni e le competenze sui servizi pubblici locali, ha inviato con PEC pervenuta al prot. comunale n°17607 in data 16/12/2015 un documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali, in cui, tra l'altro, con riferimento all'**ipotesi 1**, si dice:

"L'attuazione dell'ipotesi 1 determinerebbe una situazione di generale incertezza legata all'ammissibilità di riconoscimento tariffario dei piani di ammortamento dei beni retrocessi.

Infatti visto il già richiamato art. 153, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e quanto disposto dall'art. 21.4 della delibera 643/13 di AEEGSI (MTI) in merito al riconoscimento in tariffa dei costi riferiti alle immobilizzazioni di terzi: "sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand by", si ritiene che sui beni retrocessi non sia al momento riconosciuta alcuna forma di ammortamento e analoga incertezza si estende per i relativi oneri finanziari e oneri fiscali.

Questa condizione determinerebbe negli anni, un progressivo impoverimento dei beni attualmente disponibili per mancato riconoscimento dei costi di ammortamento e dunque per il mancato riconoscimento di risorse necessarie al periodico ripristino degli stessi. Alla scadenza convenzionale (2033) ovvero in caso di decadenza anticipata dell'attuale affidamento, i soci proprietari potranno godere del solo incremento patrimoniale dei beni iscritti a patrimonio di Etra (conferimento iniziale e realizzazioni successive) che saranno retrocessi al valore residuale del bene.

In altri termini la retrocessione dei beni ai comuni carica sulle generazioni future l'onere di ripristino dei beni retrocessi (gli attuali 130 milioni di Euro) anziché caricare sulla generazione attuale, attraverso la tariffa, l'onere di mantenimento del valore dei medesimi beni. Peraltro questa ipotesi, non consentendo gli accantonamenti per ammortamento, espone ETRA Spa a maggiori oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria (che avrebbero comunque risvolti tariffari) per mantenere opere funzionali".

- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e S.E.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante), risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica, ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la

società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;

- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Alla luce di quanto sopra esposto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.12.2016, questa Amministrazione ha disposto di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A., autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.a. che sarà appositamente convocata per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.a. in ETRA S.p.A..

3. CONCLUSIONI

Il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* approvato dal sottoscritto in data 31/03/2015 elencava 2 partecipazioni dirette di questo Comune.

Si sta decidendo la dismissione della partecipazione in SETA spa.

Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di attuazione della *"riforma della pubblica amministrazione"* (in forza della legge 124/2015). Tra questi decreti è compreso il *"testo unico sulle società a partecipazione pubblica"*.

L'articolo 25 della bozza di decreto (all'esame delle commissioni parlamentari e non ancora pubblicato prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, *"ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute"* e stabilisca quelle che *"devono essere alienate"*.

Il decreto definisce tale provvedimento di *"ricognizione delle partecipazioni"* un aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

Questo Comune darà puntuale applicazione alla novella normativa.

Campodarsego, 24 marzo 2016.

IL SINDACO
Mirko Patron